



## **CITTÀ DI REGGIO CALABRIA**

### **ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**

**PROT. N. 09 DEL 29 / 01 / 2014**

**MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA CONTRO LA  
DIFFUSIONE NEL TERRITORIO COMUNALE DEL "PUNTERUOLO ROSSO  
DELLE PALME" *RHYNOPHORUS FERRUGINEUS* (OLIVIER)**

### **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

RICHIAMATA l'Ordinanza sindacale N. 15 del 17/05/2010, con la quale l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria disponeva l'applicazione delle *Misure urgenti da adottare al fine di fronteggiare il propagarsi del "Punteruolo rosso delle palme" Rhyncophorus Ferrugineus (Olivier)* in recepimento dei provvedimenti comunitari, nazionali e regionali in materia;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nel corso del 2013 è stata accertata dai competenti uffici comunali la presenza del *Rhyncophorus ferrugineus* (Olivier) sul territorio comunale, comunemente detto "Punteruolo rosso delle palme", grande coleottero curculionide originario dei Paesi dell'Estremo Oriente, che attacca molte specie appartenenti alla famiglia delle *Aracaceae* (Palmizi) ed in particolare le più conosciute *Phoenix canariensis*, *Phoenix dactylifera*, *Phoenix sylvestris*, *Trachycarpus fortunei*, *Washingtonia spp*, provocandone la morte;
- la presenza del predetto insetto xilofago è stata confermata in data 3 dicembre 2013, a seguito di sopralluogo congiunto effettuato sul territorio comunale, sia pubblico che privato, dai tecnici del Servizio "*Arredo Urbano e Verde Pubblico*" di questo Ente e del *Servizio Fitosanitario Regionale*;
- la Regione Calabria - Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione - *Servizio Fitosanitario Regionale* ha ufficializzato la presenza del fitofago sul territorio comunale, giusta nota prot. SIAR n. 393485 del 16/12/2013, acquisita agli atti del Settore "*Politiche Ambientali e Culturali*" di questa Amministrazione comunale con prot. n. 180536 del 17/12/2013, notificando le conseguenti prescrizioni fitosanitarie da adottare per il controllo ed il contenimento del *Rhyncophorus ferrugineus*;

- sul territorio comunale, sia pubblico che privato, sono presenti numerose palme che rappresentano un bene di inestimabile valore ambientale, ornamentale e paesaggistico;

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 8 Maggio 2000 recante *"Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità Europea di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali, nonché contro la loro diffusione nella medesima Comunità"* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 214 *"Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali od ai prodotti vegetali"*, che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi Regionali;

VISTA la decisione presa dalla Commissione della Comunità Europea 2007/365/CE del 25 Maggio 2007 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 Maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

PRESO ATTO che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha recepito la suddetta decisione della Commissione Europea ed ha emanato il Decreto del 9 novembre 2007 per la lotta obbligatoria al *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso delle palme;

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria – Dipartimento n° 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione - Servizio Fitosanitario Regionale n° 107 del 08.01.2010, concernente *"Definizione Zona Infestata, Zona Cuscinetto e area delimitata ai sensi del D.M. 9 Novembre 2007 – Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il Punteruolo Rosso della palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)"* ed il successivo n° 2199 del 03/03/2010 in cui si include parte del territorio comunale di Reggio Calabria tra quelli definiti cuscinetto e vengono ribadite le modalità di intervento per l'eradicazione del parassita;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2012, n. 22 recante *"Approvazione Piano Azione Regionale e Ridefinizione Zona Contenimento, Zona Infestata, Zona Cuscinetto e Zona Delimitata ai sensi del D.M. 7 febbraio 2011 – Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo Rosso della Palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche"* (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16/02/2012), allegato al presente provvedimento (Allegato 1);

VISTO l'art. 500 del codice penale relativamente alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali che recita *"chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all'economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni – se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da € 103,00 a € 2.065,00"*;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 che, tra l'altro, dispone che:

- *"chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli artt. 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci per i quali controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 30.000,00"* (comma 20);
- *"chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai servizi fitosanitari Regionali ai sensi dell'art.52, comma1, lettera G), è punito con la sanzione Amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3000,00"* (comma 23);

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D. Lgs. 267/2000 agli articoli 50, 5° comma, e 54, 2° comma, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la salute e l'incolumità dei cittadini;

CONSIDERATO che:

- la presenza di potenziali focolai di infestazione anche in aree private (giardini domestici, vivai ecc.), può procurare una grave minaccia per tutto il territorio comunale, rappresentando, inoltre, concreto rischio per l'incolumità pubblica dovuta alla caduta al suolo di parti vegetali e/o di piante infestate dal fitofago;
- occorre adottare tutti gli interventi atti al controllo del fitofago, che impediscono la diffusione e ne permettano l'eradicazione;
- è necessario salvaguardare il notevole valore ambientale, ornamentale e paesaggistico che le Palme rappresentano per il nostro territorio;

## ORDINA

a tutti i proprietari di terreni e agli operatori del settore, di attuare sistematicamente, su ogni esemplare di palma posseduto (di qualsivoglia genere e specie), le seguenti azioni:

- **MISURE DI MONITORAGGIO**, consistenti, in sintesi in: controllo dell'eventuale anomala inclinazione delle foglie apicali rispetto al portamento naturale della specie, per cui, una palma infestata presenta asimmetria dell'apice vegetativo e successivamente la chioma assume un riconoscibile portamento ad ombrello; verifica della presenza di eventuali erosioni superficiali alla base delle foglie; verifica, nei terreni circostanti le palme, della eventuale presenza di bozzoli creati dal parassita; verifica della eventuale presenza di esemplari adulti dello xilofago. Per una più approfondita trattazione dell'argomento, si rimanda al punto 4 dell'Allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2012, n. 22 recante "*Piano d'Azione Regionale per l'eliminazione e il contenimento del Rhynchophorus ferrugineus – Punteruolo Rosso della Palma – nelle zone delimitate*" (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parti I e II - n. 3 del 16/02/2012).
- **COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE** da inoltrare tempestivamente, in caso di sospettata o accertata comparsa dell'organismo nocivo, come disposto dal punto 3 del *Piano d'Azione Regionale*, utilizzando la scheda di segnalazione allegata alla presente Ordinanza (*Allegato 2*), secondo le seguenti modalità:
  - alla **Regione Calabria, Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione – Servizio Fitosanitario Regionale** – via E. Molè, 88100 – Catanzaro (tel. 0961 852076), per l'adozione delle conseguenti attività di profilassi o interventi di eradicazione, a mezzo fax al numero **0961 85 22 21**;
  - al **Comune di Reggio Calabria, Settore "Politiche Ambientali e Culturali", Servizio "Arredo Urbano e Verde Pubblico"**, per opportuna conoscenza, ad uno dei seguenti recapiti:  
**fax 0965.23980 / email: verdeurbano@reggiocal.it / PEC: verde\_urbano@pec.reggiocal.it**
- **MISURE PREVENTIVE**, previste dal punto 5 del *Piano d'Azione Regionale*, consistenti in: *pratiche agronomiche* che consentano di minimizzare ferite o lesioni alla palma; *accorgimenti tecnici preventivi* che evitino o limitino l'insediamento dell'organismo nocivo (quali, ad esempio, quelli di limitare gli interventi di potatura o pulizia di esemplari di palma esclusivamente all'eliminazione delle foglie secche, evitando i tagli delle foglie verdi o, se indispensabile, effettuarli nei periodi invernali, curando di non provocare lesioni e/o ferite che portino allo scoperto parti verdi -

fonte di attrazione ed ingresso dei parassiti in questione - proteggendo la superficie di ogni taglio con prodotti antiparassitari adeguati).

- **MISURE DI RISANAMENTO**, previste dal punto 6 del *Piano d'Azione Regionale*, consistenti in interventi integrati di recupero da avviare – possibilmente mediante il supporto di personale tecnico qualificato (agronomo, perito agrario, operatore del settore, etc.) – quando la palma, sebbene attaccata dal parassita, non presenta l'apice vegetativo compromesso. In tale caso, l'intenzione di procedere al risanamento della palma deve essere comunicata ai predetti Enti, al fine di garantire le necessarie verifiche, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente provvedimento (*Allegato 3* - Scheda per la notifica di esecuzione di misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso), trasmesso alla Regione Calabria ed al Comune di Reggio Calabria secondo le predette modalità.
- **MISURE DI ABBATTIMENTO E DISTRUZIONE DEI TESSUTI INFESTATI**, da attuarsi obbligatoriamente quando la palma risulta palesemente compromessa, consistenti nel tempestivo abbattimento della pianta con relativa distruzione delle parti attaccate dall'insetto, secondo le modalità previste dai punti 7 e 8 del *Piano d'Azione Regionale* (ai quali si rimanda per una più approfondita trattazione dell'argomento). Anche in tale caso, il possessore a qualsiasi titolo della palma infestata deve notificare, secondo le predette modalità (scheda *Allegato 3*), con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, l'intenzione di procedere all'abbattimento della pianta ed allo smaltimento dei residui vegetali.
- **IMPORTAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE**: tutti gli operatori del settore e tutti i privati devono commercializzare o impiantare piante di palme accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del D. Lgs. 214/2005, anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali, al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti, per come disposto dal punto 11 del *Piano d'Azione Regionale*.

## AVVERTE

- Che gli oneri derivanti dalla realizzazione di tutti gli interventi fitosanitari contemplati nel presente provvedimento, in coerenza con il *Piano d'Azione Regionale per l'eliminazione e il contenimento del Punteruolo Rosso della Palma*, sono interamente a carico del proprietario o conduttore, a qualsiasi titolo, della palma ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D. Lgs. 214/2005.
- Che le violazioni delle disposizioni impartite con la presente ordinanza verranno punite con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa (art. 54 del D. Lgs. 214/2005) e, in particolare:
  - in caso di violazione dell'art. 54, comma 20, del D. Lgs. 214/2005 (*introduzione, detenzione o commercio di vegetali per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole*) con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 30.000,00
  - in caso di violazione dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 214/2005 (*mancata osservanza delle prescrizioni impartite dal Servizio Fitosanitario Regionale*) con il pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00
- Che in caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente atto si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 500 del Codice Penale, che prevede "la reclusione da uno a cinque anni – se la diffusione avviene per colpa, la pena è della multa da € 103,00 a € 2.065,00".

## DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- sia immediatamente esecutiva;
- venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nonché trasmessa al Servizio "Ufficio Stampa" ed al Servizio "Decentramento" di questo Ente;
- venga trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria ed alla Regione Calabria – Dipartimento n. 6 Agricoltura, Foreste e Forestazione - Servizio Fitosanitario Regionale di Catanzaro;
- venga trasmessa ai seguenti Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, al fine di verificarne, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto e per ogni altro effetto/conseguenza di legge:
  - Comando Polizia Municipale di Reggio Calabria;
  - Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria;
  - Comando Stazione Carabinieri di Reggio Calabria;
  - Questura di Reggio Calabria;
  - ASP di Reggio Calabria.

Che il competente Settore "Politiche Ambientali e Culturali" di questo Ente provveda alla tempestiva implementazione degli interventi fitosanitari necessari per tutelare il patrimonio palmizio di proprietà comunale.

## INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. della Calabria entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

(Chiusolo, Castaldo, La Paglia)

ALLEGATI:

*Allegato 1* - Piano d'Azione Regionale per l'eliminazione e il contenimento del *Rhynchophorus ferrugineus* – Punteruolo Rosso della Palma – nelle zone delimitate (Allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2012, n. 22);

*Allegato 2* - Scheda per la segnalazione della presenza (sospettata o accertata) di infestazione da punteruolo rosso;

*Allegato 3* - Scheda per la notifica di esecuzione di misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso.